



Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie

Classificazione di DCPSS

Processo: Comunicazioni direzionali e relazioni esterne

Macroattività: Comunicazione interna

Attività: comunicazione interna

Tipologia: Documentazione da e per altre strutture

Fascicolo: 2020

Sottofascicolo: Reinserimento lavorativo.

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Rimborso del 60% della retribuzione. Istruzioni operative.

Premessa

L'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo prevedendo che *la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'Inail al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. [...] Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.*

Ai fini dell'attuazione del dettato normativo, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono stati definiti i passaggi procedurali dalla domanda di rimborso fino alla corresponsione dell'importo richiesto prevedendo che:

- il diritto al rimborso decorre, nel caso di progetto elaborato dall'*équipe* multidisciplinare, dalla data in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 della circolare 30 dicembre 2016, n. 51 e, nel caso di progetto proposto dal datore di lavoro, dalla data in cui il progetto stesso è stato presentato all'Istituto, ferme restando la valutazione da parte dell'*équipe* multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore¹ e la successiva approvazione da parte della Direzione regionale²;

¹ Cfr. la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, paragrafo 2.

² Al riguardo, la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, al paragrafo 2, stabilisce che "Per tutti i successivi adempimenti trova applicazione quanto previsto dalla circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51".

- al fine di ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto le buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso stesso, attestanti le retribuzioni effettivamente corrisposte.

Con la presente nota – ad integrazione di quanto contenuto nella predetta circolare - si forniscono istruzioni operative in merito alla corresponsione dell'importo spettante al datore di lavoro, alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla gestione della stessa nell'ambito delle attività di monitoraggio.

Destinatari

Dalla formulazione letterale dell'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che distingue chiaramente la figura del datore di lavoro da quella del lavoratore, si evince che beneficiari della misura in parola sono i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, occupano alle proprie dipendenze soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della propria organizzazione. Ne consegue che i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all'Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione.

Modalità operative per il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del progetto di reinserimento

Ai fini del rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del progetto di reinserimento, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale, nel provvedimento con cui autorizza il datore di lavoro alla realizzazione degli interventi:

1. comunica al datore di lavoro che, ove interessato al rimborso, è tenuto a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni corrisposte al lavoratore a partire dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino all'effettiva realizzazione degli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla predetta data.

Sul punto, si precisa quanto segue.

Nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'*équipe* multidisciplinare, la data di manifestazione della volontà coincide con quella della formale acquisizione della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a collaborare con l'Istituto nell'individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo. Al riguardo, è stato predisposto l'allegato modulo (allegato 1) che dovrà essere sottoscritto sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore e formalmente acquisito, per il tramite della Sede competente per domicilio del lavoratore, dalla Direzione territoriale con registrazione di protocollo per consentire la tracciabilità e, in ogni caso, dare al documento data certa.

Si precisa, inoltre, che la stessa Direzione territoriale, nell'ambito della documentazione da trasmettere alla Direzione regionale per l'approvazione ai sensi della circolare 30 dicembre 2016, n. 51, dovrà allegare anche il predetto modulo (allegato 1), come già detto, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dal datore di lavoro, invece, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide con quella di presentazione del progetto - sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore - all'Inail se il datore di lavoro si rivolge all'Istituto solo dopo aver predisposto il progetto stesso.

Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro, antecedentemente alla presentazione del progetto, abbia già comunicato all'Inail, d'intesa con il lavoratore, l'intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi di reinserimento, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide, come nell'ipotesi di progetto elaborato dall'*équipe* multidisciplinare, con la data di avvenuta sottoscrizione del modulo suindicato (allegato 1) da parte del datore di lavoro e del lavoratore, trasmesso formalmente alla Sede competente.

A tali conclusioni deve pervenirsi, oltre che sulla base dell'interpretazione letterale della circolare 26 febbraio 2019, n. 6 che fa genericamente riferimento alla data di proposizione del progetto all'Istituto, anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui il datore di lavoro si sia rivolto all'*équipe* multidisciplinare di I livello.

E' evidente, infatti, che in tali ipotesi il datore di lavoro beneficia del rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte anche per il lasso di tempo occorrente per l'elaborazione del progetto.

Nella richiesta di trasmissione delle buste paga, viene precisato che a ciascuna delle predette buste deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci: retribuzione base mensile, "elementi fissi integrativi della paga base (es. EDR, superminimi etc.)", retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso, importo festività cadenti di domenica, importo prestazioni in natura, vitto e alloggio, importo diaria-trasferta, importo indennità/maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività, rateo tredicesima e altre mensilità aggiuntive, percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso. Al riguardo, è stato predisposto l'allegato modulo (allegato 2) per la comunicazione dei dati retributivi relativi a tutto il periodo del rimborso che dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o suo delegato e formalmente acquisito dalla Direzione regionale o provinciale o Sede regionale, con registrazione di protocollo.

2. ricevuta la documentazione da parte del datore di lavoro, adotta il provvedimento con cui è determinata la spesa da imputare alla voce di bilancio U.1.04.03.99.999.07 "rimborso al D.L. del 60% della retribuzione corrisposta al disabile nelle more della realizzazione del progetto di reinserimento lavorativo".

La spesa è determinata nella misura del 60% della sommatoria degli importi calcolati come di seguito specificato:

- a) per il periodo compreso tra la data di manifestazione della volontà e la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa, sulla base delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro;
- b) per il periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa e la data di realizzazione degli interventi, in base a una previsione calcolata sulla media delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.

Con lo stesso provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa è disposto il primo rimborso avente a oggetto il 60% delle retribuzioni corrisposte tra la data di decorrenza del diritto e quella del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi, come risultante dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.

I successivi rimborsi, sulla base della spesa impegnata, sono disposti con cadenza mensile con separati mandati di pagamento da imputare sull'importo complessivamente impegnato con la predetta determinazione di spesa.

Una volta realizzato il progetto o, comunque, alla scadenza dell'anno decorrente dalla data di manifestazione della volontà, cessa l'erogazione mensile dell'importo presunto e, a seguito della trasmissione da parte del datore di lavoro delle buste paga corredate dall'estratto di cui all'allegato 2, la Direzione regionale provvede alle necessarie verifiche e al calcolo dell'importo a saldo.

Qualora alla data di effettiva realizzazione degli interventi l'onere retributivo sostenuto dal datore di lavoro risulti inferiore o superiore rispetto alle previsioni, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale adotta una determina di integrazione o di storno dall'impegno di spesa precedentemente assunto.

3. qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per "immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro"³, attiva il procedimento per il recupero delle somme eventualmente già rimborsate.

Con particolare riferimento ai casi "di necessità e urgenza" nei quali il datore di lavoro abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro prima che sia attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione, resta fermo quanto già disciplinato dalla citata circolare 26 febbraio 2019, n. 6 (par. 3 e 7).

Si rammenta, al riguardo, che, nei casi suddetti, il rimborso del 60% della retribuzione può essere disposto solo qualora il datore di lavoro abbia comunicato all'Istituto "l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi"⁴.

In tali ipotesi, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di rimborso delle spese sostenute per i predetti interventi, comunica al datore di lavoro che, ai fini del rimborso del 60% della retribuzione corrisposta al destinatario del progetto di reinserimento, è tenuto a trasmettere la documentazione di cui al punto 1 e procede come descritto nei punti 2 e 3 del presente paragrafo.

Si coglie l'occasione per ribadire tutto quanto già comunicato nella nota della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie e della Sovrintendenza sanitaria centrale 26 aprile 2018, prot. n. 599 nonché nella circolare 26 febbraio 2019, n. 6 in ordine alla rilevanza dell'attività di informazione da svolgere nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore in materia di reinserimento lavorativo.

³ Cfr. l'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

⁴ Cfr. la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, paragrafo 7.

In particolare, tale attività dovrà vertere anche sulla misura di sostegno consistente nel rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte e, tenuto conto che il *dies a quo* di decorrenza del diritto al rimborso coincide con la data di manifestazione della volontà di attivare il progetto, la stessa dovrà essere avviata sin dai primi contatti con il datore di lavoro e con il disabile da lavoro.

Si rammenta, infine, la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 anche per quanto concerne i provvedimenti con i quali è disposto il rimborso del 60% della retribuzione.

Registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

La nuova misura di sostegno rientra nella disciplina dettata dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Pertanto, le Direzioni regionali, provinciali o Sede regionale, prima di concedere il rimborso, provvedono, in qualità di Uffici Gestori, alla registrazione dello stesso nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nell'ambito della misura di aiuto identificata con la dicitura "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", già utilizzata per la gestione degli interventi di reinserimento lavorativo.

Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività di monitoraggio, si rappresenta la necessità di effettuare le consuete rilevazioni trimestrali anche con riferimento alla nuova misura di sostegno.

Pertanto, i dati relativi agli importi erogati a titolo di rimborso del 60% della retribuzione dovranno essere inseriti nel prospetto di monitoraggio già disponibile nell'ambiente *sharepoint*.

Si fa presente, infine, che le implementazioni necessarie per la gestione in procedura delle comunicazioni e della elaborazione dei dati di cui al flusso sopra descritto, anche ai fini del monitoraggio, saranno realizzate nell'ambito del più ampio progetto di revisione del sistema informatico dell'Istituto.

Il Direttore centrale
dott.ssa Antonella Onofri